CAMERA DEI DEPUTATI N. **3391-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti

Presentato l'11 marzo 1997

(Relatore: **BENVENUTO)**

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 3 aprile 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti;

considerato che sono all'esame della Commissione Finanze le proposte di legge (A.C. 2002 e 3369) relative all'esonero per le imprese agricole di piccole dimensioni, aventi un reddito inferiore a trenta milioni di lire, dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

sia esplicitato che le disposizioni relative al regime fiscale semplificato si applicano anche ai produttori agricoli che abbiano già presentato, nell'anno solare in corso, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per il 1996;

si proceda all'adozione di uno strumento realmente semplificato nei contenuti e nelle modalità di gestione, alternativo ai registri IVA e al prospetto previsti dall'articolo 3, comma 172, lettera *c)*, della legge n. 662 del 1996.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti.	1. Il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale limite si applica alle richieste di rimborso presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali) »;

i commi 1 e 3 sono soppressi.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « con riferimento a » *sono sostituite dalle seguenti:* « limitatamente alle ».

Decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 58 dell'11 marzo 1997*

Disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di rimborsi di imposta, di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e per il commercio di prodotti editoriali, di imposta comunale sugli immobili e di versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge

ARTICOLO 1.

(Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale).

1. Le richieste di rimborso presentate al concessionario della riscossione dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche alle richieste di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso, nonché a quelle già parzialmente accolte, limitatamente alla quota parte non ancora rimborsata.

2. È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita, sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e per il commercio di prodotti editoriali).

1. Nell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: « I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. »; nell'ultimo periodo le parole: « dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « venti milioni ».

2. All'articolo 74, primo comma, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, n. 01), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: « ridotto al 53 per cento a partire dall'anno 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri ». Per le maggiori somme eventualmente versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione del predetto articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 01, del decreto-legge n. 669 del 1996, può farsi luogo a variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972.

3. La disposizione del comma 1 si applica dal 1º gennaio 1997 e i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 1997. Non si fa comunque luogo a rimborsi di imposta.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili).

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale ».

ARTICOLO 4.

(Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione).

1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-*bis*, secondo comma, e 2504-*decies*, primo comma, primo periodo, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

ARTICOLO 5.

(Tariffe elettriche).

1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del 31 dicembre 1996. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1997.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
VISCO, *Ministro delle finanze.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

DDL13-3391-A
Lire 500